

TI_GERICHTE 9.2022.19 vom 25. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2022.19

FR: TI_GERICHTE 9.2022.19 du 25 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 9.2022.19 del 25 ottobre 2022

Regeste

Condizioni per l'istituzione di una curatela generale (necessità di una perizia psichiatrica)

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.

E. 2

Con la decisione 12 gennaio 2022 l'Autorità di prime cure ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale, nominando quale curatore _____. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva. L'Autorità ha motivato la necessità della misura di protezione con riferimento all'“evidente stato di difficoltà” in cui versa l'interessata (trascorsi di dipendenza, verosimile attuale dipendenza da sostanze psicotrope e marcata sofferenza psichica, stile di vita di completa trascuratezza), confermando la necessità di istituire una misura che la protegga in modo completo e globale.

E. 3

Con il proprio reclamo RE 1 si è opposta alla misura di curatela generale, contestando la necessità di una simile misura e lamentando che l'Autorità non avrebbe esperito alcuna valutazione peritale a comprova della asserita incapacità di discernimento. Nega di assumere sostanze psicotrope, e afferma di essere unicamente in cura metadonica. Rileva di essere in grado di provvedere alle proprie incombenze amministrative, contestando di vivere in uno stato di degrado.

E. 4

L'art. 390 CC elenca i presupposti per l'istituzione di una curatela. In particolare, l'Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

E. 4.1

Cause della curatela, ai sensi dell'art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l'elenco è esaustivo (CommFam Protection de l'adulte, Meier, ad art. 390 CC N. 7 e 25). Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l'assistenza alla persona bisognosa d'aiuto non può essere

adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006 , pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

E. 4.2

Ai sensi dell'art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2). L'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili (cpv. 3). Una curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio . Questa misura non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6437) . In altre parole, lo stato della persona deve impedirle totalmente di assumere (lei stessa) la salvaguardia dei suoi interessi (CommFam Protection del l'adulte, Meier , ad art. 398 CC N. 6). La curatela di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai casi nei quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un'incapacità durevole di discernimento; ii) il bisogno d'assistenza personale e patrimoniale è generale; iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei terzi e iv) la persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a essere sfruttata da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere esclusi (CommFam Protection del l'adulte, Meier , ad art. 398 CC N. 10). Questa misura potrebbe inoltre essere pronunciata in caso di situazione estremamente evolutiva. Un adattamento a posteriori, dopo una misura meno incisiva, potrebbe risultare tardivo.

E. 4.3

Per l'istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l'autorità non dispone delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell'impatto che essa comporta sulla limitazione dell'esercizio dei diritti civili (Meier , Droit de protection de l'adulte, Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4). Una perizia psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell'autorità in questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier , Droit de protection de l'adulte, Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).

E. 5

L'art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell'ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l'Autorità di protezione esamina d'ufficio i fatti (cpv. 1). Essa

raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L'Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d'ufficio il diritto (cpv. 4). La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l'autorità è perfettamente libera nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l'Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d'ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

E. 6

Dagli atti emerge che nel 2014 in favore di RE 1 (già seguita da _____) era stata istituita una misura di curatela di sostegno (“ per evidenti incapacità nella gestione personale e amministrativa ”, cfr. decisione 22 aprile 2014 ARP _____), poi sostituita in una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni nel 2015 a seguito della richiesta d'aiuto dell'interessata stessa (bisogno “ nel gestirsi a livello amministrativo e finanziario ”). Nel 2018 la misura è in seguito stata revocata (nella decisione veniva indicato che lo psichiatra di _____, dr. med. _____, aveva assicurato che RE 1 non presentava “ scompensi acuti sul piano psicologico ”). Da maggio 2020 sono nuovamente giunte richieste d'intervento, sempre da parte di _____ (che aveva continuato a seguire l'interessata) che segnalavano una “ brutta ricaduta nell'uso di sostanze ”, una mancata collaborazione, una situazione abitativa precaria, con scoperti nei confronti del locatore e un declino della condizione fisica e psichica (cfr. scritti 19 maggio, 29 giugno 2020, 8 febbraio 2021). All'Autorità di protezione sono poi giunte lamentele e richieste d'intervento in relazione alla situazione abitativa di RE 1 (degrado, mancato pagamento dell'affitto e disturbo al vicinato) (cfr. scritti 25 febbraio, 18 marzo 2021 e ulteriori scritti email). Con certificati medici 27 maggio 2020 e 8 febbraio 2021 lo psichiatra dr. med. _____, ha segnalato che lo stato psico-fisico della paziente si è deteriorato e che “ presenta un'importante compromissione delle capacità volitive e comportamentali, non essendo in grado di farsi un giudizio adeguato della propria situazione e di agire a protezione di tutti i suoi interessi personali, medici, amministrativi e finanziari ”. È solo a settembre 2021 che l'Autorità di protezione ha finalmente convocato RE 1 ad un'udienza di discussione. Dal verbale emerge che la signora (assente ingiustificata), non era più seguita direttamente da _____, ma faceva capo ad una farmacia (per il ritiro della cura metadonica e degli psicofarmaci) a causa del suo comportamento irrispettoso. Durante l'udienza del 23 settembre lo psichiatra di dr. med. _____ ha dichiarato che RE 1 fa uso di cocaina, che ha una forte dipendenza psicologica e che “ è un pericolo per sé stessa, il rischio che possa morire è alto ”. Con rapporto medico 12 ottobre 2021 lo stesso psichiatra ha confermato i contenuti del verbale d'udienza, dichiarando che da marzo non ha più avuto contatti con la paziente e che “ ritiene necessaria e non procrastinabile una misura di alta protezione nei confronti della paziente ”. Nel frattempo RE 1 è stata sfrattata per la seconda volta dalla propria abitazione. È dunque con decisione supercautelare 24 novembre 2021, consegnata a mano in sede d'udienza 22 dicembre 2021, che l'Autorità di protezione ha istituito una curatela generale nei confronti di RE 1 e presentato il curatore nominato. Come emerge dal verbale d'udienza, l'Autorità di prime cure ha precisato all'interessata i contenuti e le motivazioni alla base della decisione. Da parte sua RE 1, pur ammettendo di

aver fatto uso in passato di sostanze, ha dichiarato che al momento assume metadone e altri medicinali e si oppone alla curatela generale. L’Autorità, con decisione 12 gennaio 2022, ha in sostanza confermato l’assetto supercautelare e l’istituzione di una curatela generale in favore di RE 1. Tale decisione è ora oggetto di reclamo.

E. 7

Nel caso in esame, non può essere messo in discussione che RE 1 versa in un evidente “ stato di difficoltà” ed ha un importante bisogno di protezione. Tale circostanza emerge con ogni evidenza dagli atti. RE 1 è in cura metadonica e assume psicofarmaci, è stata seguita per anni da _____, è stata sfrattata a due riprese a causa della situazione di estrema precarietà nella quale viveva (cfr. documentazione fotografica agli atti) oltre che per morosità. RE 1 presenta altresì un’importante situazione debitoria (totale delle esecuzioni fr. 22'292.– e attestati carenza beni per un totale di fr. 94'449.25) (cfr. incarto). In simili circostanze è a giusta ragione che l’Autorità di protezione ha deciso di intervenire a protezione di RE 1. La decisione non può però essere tutelata nella misura in cui istituisce la misura più severa prevista dal codice civile. Agli atti non vi sono infatti documenti sufficienti a comprovare le condizioni psichiche di RE 1. La scelta operata dall’Autorità di prime cure, che non ha proceduto ad ulteriori accertamenti peritali necessari per valutare dettagliatamente la situazione, non può pertanto essere condivisa. Di conseguenza il reclamo va accolto e gli atti ritornati all’Autorità di protezione affinché proceda senza indugio ad emanare la misura di protezione più idonea a tutelare gli interessi di RE 1, in attesa di eventuali nuove risultanze che permettano di adottare provvedimenti più rispettosi del principio di adeguatezza e di proporzionalità (CommFam, op. cit., Meier, art. 399 CC n. 17).

E. 7.1

Si rileva come lo stesso curatore nominato, oltre che ad aver dichiarato che a suo avviso RE 1 è capace di intendere e di volere e non presenta un pericolo per sé stessa né per gli altri, ha auspicato che venga esperita una perizia psichiatrica al fine di comprendere se vi è “ la necessità di avere un sostegno ” e definire quale tipo (cfr. osservazioni 31 marzo 2022).

E. 7.2

Va ricordato che a seguito della presente decisione la procedura si ritrova “ rimandata ” allo stadio in cui si trovava prima dell’emanazione della decisione annullata, vale a dire quello in cui la misura supercautelare era ancora in vigore. L’annullamento della decisione fa infatti “ rinascere ” la misura supercautelare (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1). L’Autorità di protezione va di conseguenza invitata ad emettere celermente, dopo aver debitamente esperito gli accertamenti del caso, una nuova decisione. L’Autorità dovrà quindi definire quale tipo di misura di protezione sia necessaria per il bene di RE 1 e chiarire puntualmente le sfere d’intervento che sono necessarie al suo benessere. Va ricordato all’Autorità di prima sede che – non disponendo al suo interno delle conoscenze e competenze necessarie – l’istituzione di una curatela generale necessita comunque di una perizia psichiatrica da parte di un perito esterno.

E. 8

Gli oneri seguirebbero il principio di soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.